

INFORMAZIONI PER I DONATORI

In Italia nel 2016 è stata promulgata la legge 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, che regola le agevolazioni fiscali per i soggetti donatori e non solo. Questa legge infatti si pone l’obiettivo della lotta allo spreco alimentare: favorisce tutte le iniziative che consentono di evitare che del cibo ancora edibile diventi invece rifiuto.

Il donatore non è responsabile delle condizioni in cui i prodotti che ha donato vengono successivamente trasportati, stoccati e riutilizzati. Ciò che avviene tra la donazione dei prodotti e la loro consegna alle persone beneficiarie è responsabilità dell’organizzazione che gestisce questa fase.

VANTAGGI PER LE AZIENDE CHE ATTIVANO PROGRAMMI DI RECUPERO ECCEDENZE ALIMENTARI

- Agevolazioni fiscali: i beni donati vengono considerati distrutti ai fini IVA.
- Agevolazioni fiscali IRES-Imposte dirette: il costo di acquisto dei beni donati non è considerato ricavo per l’impresa.
- Riduzione della Tari: le modalità vengono definite dai Comuni.

A CHI VIENE DONATO IL CIBO RECUPERATO?

Una delle Associazioni della rete verrà a ritirare la tua donazione e distribuirà gli alimenti ai suoi beneficiari.

CHE TIPO DI PRODOTTI POSSO DONARE?

Ecceденze alimentari, cioè i prodotti alimentari,

che fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono invenduti o non somministrati per diversi motivi, ad esempio:

- carenza di domanda;
- imballaggio danneggiato, che non alteri la conservazione dell’alimento;
- rimanenze di attività promozionali;
- prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione.

I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina,

rimasti invenduti o non somministrati entro 24 ore successive alla produzione (ad esempio pane, focacce, pizze bianche, grissini ecc.).

Ecceденze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale.

Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime.

Medicinali e articoli di medicazione

di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”.

I prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria,

non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi simili.